

Prof. Avv. Marilisa D'Amico,
Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano
Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Audizione del 29 ottobre 2015
innanzi la Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati

A.C. 2613-B - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica l'8 agosto 2014, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2015, modificato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 13 ottobre 2015.

1. Premessa

Il Senato della Repubblica, con la delibera del 13 ottobre scorso, ha apportato modifiche al testo del disegno di legge costituzionale approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati. Di conseguenza, l'esame di Questa Commissione avrà ad oggetto unicamente le disposizioni sulle quali è intervenuta la correzione del Senato.

Incentrerò allora il mio intervento proprio sulle novità introdotte a Palazzo Madama, novità che riguardano: le funzioni del Senato; il meccanismo di elezione dei senatori; l'elezione dei giudici della Corte costituzionale; il regionalismo differenziato, le Regioni a statuto speciale.

Faccio invece rinvio alla seconda parte di questa relazione per alcune ulteriori e brevi considerazioni concernenti le restanti norme del disegno di legge costituzionale, che ritengo comunque utile lasciare agli atti sia perché con il voto finale la Camera dovrà decidere se confermare il proprio favore alla riforma nel suo complesso, sia perché non è ovviamente escluso che una volta positivamente portato a termine il procedimento di revisione costituzionale, il Parlamento possa tornare su specifici aspetti per correggere, con autonome leggi approvate ai sensi dell'art. 138 Cost., talune disposizioni che meritano forse una rivalutazione.

Nonostante il testo del disegno di legge sia certamente perfettibile, voglio però confermare il mio pieno apprezzamento per il lavoro sino ad ora svolto dal Parlamento e piena adesione alle finalità prese di mira da questa epocale riforma.

Il bicameralismo paritario è un difetto del nostro sistema che occorre correggere senza ulteriori indugi, avendo esso concorso sia ad appesantire i processi decisionali interni al Parlamento sia a destabilizzare i governi. Come ha affermato il Presidente Napolitano nel suo intervento in Senato, il compito che spetta al Parlamento “*consiste oggi nel ristabilire la piena funzionalità e dignità dell’istituzione parlamentare rinnovandone l’assetto bicamerale in modo da garantire la stabilità dell’azione di governi con adeguata capacità deliberativa*”. Ritengo positiva, inoltre, la scelta di aver voluto fare del nuovo Senato un organo di rappresentanza delle Regioni, nell’ottica sia di una ulteriore valorizzazione delle articolazioni territoriali del nostro ordinamento, sia di una riduzione dei momenti di contrasto tra la sede centrale e quelle decentrate. Esito cui mira anche la semplificazione operata al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, sebbene sia questo uno dei profili del disegno di legge affetto da talune criticità (v. *infra*).

Ancora, ritengo del tutto condivisibile e coerente con l’impianto della riforma l’irrobustimento dei poteri del Governo nell’ambito del procedimento legislativo, e al contempo sensata scelta di equilibrio la costituzionalizzazione dei limiti alla decretazione d’urgenza previsti dalla l. n. 400 del 1988.

Infine, adesione piena trova la norma che prescrive l’obbligo di promuovere l’equilibrio tra i sessi nella rappresentanza attraverso le leggi elettorali. Un passo importante nel compimento di una democrazia paritaria.

1. Le funzioni del Senato – nuovo art. 55 Cost, comma 5, Cost.

Il Senato della Repubblica rappresenta istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.

Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

Non mi soffermo su tutte le funzioni che spetteranno al nuovo Senato, ma solo sulle modifiche da ultimo apportate al comma quinto dell’art. 55 Cost..

Nel testo inizialmente licenziato dal Senato in prima deliberazione, a quest'ultimo sarebbe spettato il concorso nell'esercizio della funzione di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. La Camera dei Deputati è successivamente intervenuta su questa norma limitando i compiti di Palazzo Madama, che avrebbe partecipato unicamente all'azione di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali e "tra questi ultimi" e l'Unione europea. La Camera avrebbe dunque trattenuto a sé, in via esclusiva, la gestione dei rapporti tra la sede centrale e le Istituzioni dell'Ue.

Da ultimo, con la delibera del 13 ottobre 2015, il Senato ha però inciso nuovamente sul testo dell'art. 55 Cost., sostanzialmente riaffermando - sia pur in forma attenuata - la propria iniziale decisione. Si stabilisce ora infatti che il Senato "*esercita*" funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, mentre "*concorre*" all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi dell'ordinamento e l'Ue. I termini di questa forma di concorso rimangono generici, ma è un dato che si è deciso di ristabilire un coinvolgimento dei nuovi senatori anche nel raccordo tra le Istituzioni comunitarie e la sede centrale.

La novità merita certamente una accurata riflessione da parte di Questa Commissione e dell'Assemblea, visto il rischio di proiettare il Senato oltre il proprio ruolo di rappresentanza delle autonomie territoriali.

Rilevo peraltro che pur essendo rimasta invariata nei vari passaggi parlamentari la successiva previsione in forza della quale il Senato parteciperà, senza distinzioni di materia, "*alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione*", da ultimo, con la delibera del 13 ottobre, si è aggiunto, questa volta apparentemente al fine di mantenere inalterato il dna della nuova Assemblea senatoriale, che essa verificherà "*l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori*" (competenza di per sé molto rilevante e che mi sembra importante e giusto si sia voluto attribuire al Senato).

In sostanza, mi pare importante che si rivaluti la coerenza interna dell'art. 55 Cost. nel suo complesso, norma che in alcune parti sembra circoscrivere i compiti del Senato facendone coerente dispiegamento del suo ruolo di rappresentanza delle Istituzioni regionali, dall'altra presenta segnali di un qualche tentativo di "fuga in avanti".

2. Il meccanismo di elezione dei senatori – nuovo art. 57, comma 5, Cost.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Quello del meccanismo di elezione del Senato è senza dubbio il tema che ha suscitato maggiore dibattito in sede politica quanto in sede accademica. Prima di esaminare la modifica da ultimo apportata dal Senato alla norma del disegno di legge che incide sull'art. 57 Cost., premetto che, come avevo avuto modo di argomentare nel corso della precedente audizione, e dunque ragionando della versione originaria del testo, la previsione di un meccanismo di elezione di secondo grado per i nuovi senatori mi è sempre parsa non solo del tutto coerente col sistema che si intende costruire, ma addirittura da esso necessitata. E ciò per diversi ordini di ragioni.

La prima. Il nuovo Senato è stato pensato per rappresentare le “*Istituzioni territoriali*” (art. 55 Cost.), non già le comunità regionali, che infatti trovano già la propria rappresentanza nei Consigli regionali.

È anche vero, si potrebbe obiettare, che la rappresentanza costruita per il nuovo Senato presenta tratti peculiari, distanti da quelli di un organo quale il Bundesrat tedesco, i cui membri devono esprimersi in modo che sia assicurata la unitarietà del volere del Land di provenienza; mentre ai sensi dell'art. 67 Cost., che rimane invariato, i senatori italiani eserciteranno la funzione senza vincolo di mandato.

In una precedente audizione avevo parlato di un *tertium genus* di rappresentanza, proprio in ragione della coesistenza della formula in forza della quale il Senato rappresenterà le “*Istituzioni territoriali*” e della conservazione del principio del divieto di mandato imperativo tipico della concezione classica di rappresentanza, potendosi allora concludere che i componenti del nuovo Senato, che pure non saranno chiamati a farsi interpreti delle istanze delle comunità territoriali, rappresenteranno le Istituzioni di provenienza ma secondo la “propria” visione politica.

In disparte ogni considerazione di merito su questa particolare scelta, quel che qui conta è che a mio avviso essa non necessariamente pretende, ed anzi forse

rigetta, un sistema di elezione a suffragio universale e diretto dei membri di Palazzo Madama, proprio perché con questa riforma si intende differenziare la natura della Camera da quella del Senato, quest'ultima Assemblea essendo stata immaginata soprattutto quale sede della rappresentazione degli interessi "istituzionali" delle Regioni.

La seconda. C'è un'altra ragione, collegata alla prima, a giustificare la differente legittimazione di Camera e Senato. La riforma assegna infatti all'una e all'altra competenze assai diverse e, soprattutto, circoscrive il rapporto di fiducia al (solo) circuito Camera-Governo. È del tutto logico, allora, che solo quest'ultima si veda investita di una legittimazione popolare diretta.

Per cogliere a pieno la correttezza della scelta è sufficiente ragionare a contrario. Immaginiamo senatori eletti direttamente dai cittadini ai quali venga sottratto il potere di dare o revocare la fiducia al Governo.

Come giustificare una simile *deminutio*?

Ora, all'esito dell'intenso dibattito apertosi durante l'esame in Senato del disegno legge costituzionale, la contrapposizione tra i sostenitori del meccanismo di elezione di secondo grado e coloro che reclamavano, invece, un ritorno all'elezione diretta ha trovato nella formula proposta dalla Presidente Finocchiaro un punto di mediazione. Così, i senatori continueranno ad essere eletti dalle istituzioni territoriali ma l'elezione dovrà avvenire "*in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi*". Secondo modalità che verranno stabilite dalla legge bicamerale richiamata dal successivo comma 6 dell'art. 57 Cost., al momento del rinnovo dei Consigli regionali i cittadini saranno dunque chiamati ad esprimere un voto destinato ad incidere anche sulla composizione del Senato, ma che non potrà produrre effetti diretti, rimanendo indispensabile l'"intermediazione" dei Consigli regionali stessi. Da un punto di vista *formale-istituzionale*, allora, l'elezione dei senatori rimane un'elezione indiretta. Si è giustamente osservato, peraltro, che è proprio la circostanza che il corpo elettorale sia chiamato ad esprimersi in concomitanza con la elezione dei consiglieri regionali a rendere fortemente "regionalizzata" la competizione elettorale, allontanandola dalle logiche tipiche di una elezione diretta (Luciani).

Certo, ritengo che molto rilievo assuma, perché si possa continuare credibilmente a parlare di una elezione di secondo grado, la tecnica che sarà prescelta dal

legislatore per mettere a punto il meccanismo (un conto è la previsione di “liste separate” che contengano i nomi dei candidati senatori, altro è un sistema che rimetta ai cittadini l’indicazione di una rosa di nomi nell’ambito del quale il Consiglio dovrà scegliere, o ancora che si stabilisca che solo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze faranno accesso alla carica senatoriale). Ciò detto, rimane comunque da domandarsi quale possa essere l’effetto *politico* di un simile sistema di designazione. Si è visto che l’elezione indiretta concorre a giustificare la differente posizione costituzionale delle due Camere, evitando di far apparire incongrua la perdita del potere di sfiducia da parte del Senato. Se la correzione del meccanismo elettorale da ultimo approvata fa salva, da un punto di vista squisitamente giuridico, questa finalità, mi domando però se non vi sia il rischio che il Senato “faccia pesare” in sede politica la propria investitura dal basso, enfatizzando, soprattutto nella gestione dei rapporti con la Camera, il collegamento con i cittadini prima ancora che con le Istituzioni regionali.

Aggiungo, infine, che dal tenore letterale della disposizione – *“La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”* - la norma approvata dal Senato sembra collegare alle scelte degli elettori solo i senatori-consiglieri, non i senatori-sindaci; con un effetto però problematico, perché ne deriverà un organo composto da senatori legittimati in differente modo, e, potenzialmente, con un peso politico differente¹.

3. Il regionalismo differenziato – nuovo art. 116, terzo comma, Cost.

Il nuovo art. 116, comma terzo, così dispone:

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m),

¹ L’introduzione di questa norma da parte del Senato ha determinato un intervento anche sulle disposizioni transitorie, al fine di regolare i termini per l’approvazione della legge bicamerale avente ad oggetto le modalità di elezione del nuovo Senato, che ora dovrà prevedere anche i criteri perché sia rispettata la volontà espressa dagli elettori. L’art. 39, comma 11, del disegno di legge costituzionale fa decorrere i sei mesi di tempo previsti per approvare tale legge (il comma 6 afferma che la stessa viene approvata “entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera”) dalla entrata in vigore della legge costituzionale stessa (si stabilisce poi che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge elettorale, le Regioni dovranno conformare le proprie disposizioni elettorali a quanto vi si stabilirà). La modifica sembra essere stata approvata per consentire l’adozione della legge elettorale anche nella legislatura in corso, ma il testo nella sua formulazione complessiva – nel combinato disposto dei commi 6 e 11 - non è particolarmente chiaro.

limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata

Su questo aspetto mi limito a brevissime considerazioni.

Nell'incidere sul riparto di competenze legislative previsto dal vigente art. 117 Cost., la riforma va nel senso dell'accentramento, limitando quelle oggi attribuite alle Regioni. Ci si potrebbe dunque attendere una "rivitalizzazione" dell'art. 116 Cost., laddove si prevede – e si continuerà a prevedere - che forme ulteriori e particolari di autonomia possano essere riconosciute a talune Regioni (sempre che, questo dispone la riforma, esse siano in grado di esporre un bilancio in condizione di equilibrio tra entrate e spese). Il nuovo impianto costituzionale, in altre parole, potrebbe "riaccendere" l'interesse delle Regioni ad attivarsi per far valere le possibilità riconosciute dall'art. 116 Cost..

Ed è molto probabilmente ancora una volta per controbilanciare la riduzione di competenze disposta dal nuovo art. 117 Cost. – che elimina l'elenco di quelle concorrenti e attrae alla sede centrale alcune materie prima previste in detto elenco o alcune di quelle riconosciute in via residuale alle Regioni – che nella versione da ultimo licenziata dal Senato si è ulteriormente inciso sull'art. 116 Cost. nel senso di un incremento degli ambiti entro i quali si potranno avviare forme di decentramento differenziato. Si è infatti aggiunto al novero delle materie potenzialmente oggetto di appropriazione regionale il "commercio con l'estero" e le "disposizioni generali e comuni per le politiche sociali".

Mi limito a dire che ho qualche difficoltà a comprendere come si possa inserire tra le competenze oggetto di possibile autonomia differenziata quella a definire "disposizioni generali e comuni" per le politiche sociali. Probabilmente la disposizione va intesa nel senso che le Regioni che si gioveranno dell'art. 116 Cost. potranno andare esenti dai vincoli disposti a livello centrale rispetto a questo profilo. In ogni caso, entrando nel merito della specifica materia possibile oggetto di accentuata autonomia ("politiche sociali"), pur essendo certa che la disposizione non intacca i livelli essenziali delle prestazioni, segnalo

l'opportunità che in fase operativa si provveda a vigilare con attenzione affinché le Regioni che si siano eventualmente giovate dell'art. 116 Cost. non finiscano per fare di questo uno strumento per agire sul nucleo duro dei diritti sociali (penso in particolare al diritto alla salute), che deve rimanere oggetto di tutela accentrata e indifferenziata.

4. Le Regioni a Statuto speciale – art. 39, comma 13 (disposizioni transitorie).

Ulteriori notazioni si impongono in riferimento al regime previsto dal progetto di revisione costituzionale per le Regioni a Statuto speciale.

L'art. 39, comma 13, così dispone:

Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

Nel progetto di riforma si stabilisce che sino alla “revisione” (nella versione precedente si parlava di “adeguamento”) degli Statuti, alle Regioni a Statuto speciale non si applicheranno le modifiche apportate al Titolo V. Dunque, alle Regioni a Statuto speciale parrebbe continuino ad applicarsi le norme accluse nell'attuale Titolo V - nelle parti ovviamente più favorevoli rispetto a quanto dispongono gli Statuti speciali stessi (sul punto v. l'audizione di Simone Pajno). Vero è che si tratta di una disposizione avente carattere transitorio, ma non è da trascurare il rischio di confusione insito nell'aver stabilito la contemporanea

operatività di discipline diverse, per un periodo peraltro di durata non predeterminabile: quando si arriverà ad una revisione di tutti gli statuti? Anche considerando che occorrerà, sempre ai sensi dell'art. 39, comma 13, una "intesa"? e che, come è stato già da altri sottolineato in questa sede, il nuovo Titolo V va nel senso di un ridimensionamento delle competenze regionali, e che dunque potrebbe in ipotesi non essere nell'interesse delle Regioni a Statuto speciale assumere un atteggiamento collaborativo per giungere tempestivamente alle revisioni dei testi statutari?

Un altro aspetto su cui riflettere riguarda ancora una volta il regime differenziato, con riferimento alle Regioni speciali.

Ora, l'art. 39, comma 13 estende la disciplina ex art. 116, comma terzo anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Nel farlo, però, prevede un regime transitorio sul quale è opportuna una riflessione. Infatti, si stabilisce che fino alla revisione dei loro Statuti, le Regioni speciali si avvarranno della vecchia disciplina ex art. 116, comma terzo, Cost. (con esclusione delle materie di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.). Dunque solo quando, sulla base di un'intesa, si provvederà a rivedere gli Statuti regionali, esse potranno richiedere di avere accesso alle forme particolari di autonomia previste dal riformato art. 116, comma terzo, Cost..

La differenziazione che in questo modo si pone rispetto alle Regioni a statuto ordinario dovrebbe però essere oggetto di meditazione, soprattutto se si considera, come anche da altri messo in luce, che in questo modo, durante il regime transitorio, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome potrebbero richiedere di ottenere forme particolari di autonomia (quelle oggi già previste dall'art. 116 Cost.) senza l'obbligo di esibire un bilancio in equilibrio.

4. L'elezione dei giudici della Corte costituzionale – nuovo art. 135 Cost.

“La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, tre dalla Camera dei Deputati, due dal Senato della Repubblica”².

² In conseguenza di questa modifica, il Senato ha altresì introdotto nel testo della riforma una norma transitoria (v. art. 39, comma 10, del disegno di legge costituzionale) volta a regolare l'elezione dei prossimi Giudici costituzionali di nomina parlamentare nel momento in cui andranno a scadenza quelli eletti dal Parlamento in seduta comune che attualmente siedono a Palazzo della Consulta. La norma ha previsto un meccanismo di alternanza, che prenderà avvio dalla Camera dei Deputati, cui dunque spetterà

Inizialmente avevo espresso qualche rilievo critico in merito a questa opzione, e quindi apprezzato la scelta della Camera (cfr. testo approvato con delibera del 10 marzo 2015) di tornare alla versione originaria del testo del 1948, che conferisce al Parlamento in seduta comune la designazione di cinque dei quindici giudici della Corte costituzionale. Poteva in effetti essere percepito come un rischio che il meccanismo di spartizione tra Senato e Camera, mandando alla Consulta, da una parte, Giudici portatori di posizioni “regionaliste”, dall’altra di posizioni “stataliste”, potesse produrre una pericolosa conflittualità interna al Collegio.

Ma c’è anche da dire che la giurisprudenza della Corte costituzionale mostra di soffrire da tempo di una scarsa sensibilità rispetto alle istanze regionaliste. Potrebbe allora essere positivo, in primo luogo da un punto di vista simbolico, che due dei quindici giudici siano eletti dal nuovo Senato delle autonomie, e in secondo luogo che questi possano eventualmente portare in Corte una specializzazione in materia. Altro, ovviamente, è dire che questi dovranno “rappresentare” le Regioni, compito di certo estraneo, e che tale deve rimanere, al ruolo Giudici della Corte costituzionale.

Non si può inoltre disconoscere il pregio dell’altra - credo prevalente - ragione che ha indotto da ultimo il Senato a privare il Parlamento in seduta comune del compito di eleggere cinque giudici costituzionali. La composizione numerica fortemente differenziata di Camera e Senato, infatti, rischia di lasciare in ombra la volontà dei senatori nella individuazione delle personalità che dovranno operare da Palazzo della Consulta.

Infine, il nuovo meccanismo potrebbe incidere significativamente sulla speditezza della elezione dei giudici costituzionali nel momento in cui venga a scadenza il mandato di quelli precedenti, superando le difficoltà che oggi evidentemente il Parlamento in seduta comune incontra nell’adempiere tempestivamente a questo importantissimo compito.

la scelta del primo Giudice costituzionale eletto dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale. La previsione appare ragionevole e non si segnalano criticità.

5. Considerazioni su alcune delle norme non modificate dal Senato con la delibera del 13 ottobre

Come da premessa, ci si soffermerà ora su alcune delle disposizioni non toccate dal Senato con la propria delibera del 13 ottobre, e sulle quali, dunque, la Camera non potrà più agire con interventi correttivi.

Osservo, peraltro, che alcune delle criticità che avevo avuto modo di segnalare nel corso della prima audizione, sono state assorbite per effetto del successivo intervento della Camera dei Deputati (delibera 8 marzo 2015), che ha senza dubbio apportato miglioramenti al testo inizialmente approvato dal Senato nell'agosto del 2014.

6. L'eliminazione delle materie ex art. 29 e 32 Cost. da quelle per le quali richiesto il procedimento legislativo paritario - Art. 55, comma 5, Cost.

La prima rilevante e apprezzabile modifica approvata dalla Camera riguarda l'originaria previsione contenuta nell'art. 55, comma 5, Cost.. È stata infatti eliminata, nel senso auspicato da molti, la previsione di una competenza legislativa paritaria di Camera e Senato nelle materie di cui agli artt. 29 (famiglia) e 32, comma secondo, Cost. (trattamenti sanitari obbligatori e rifiuto delle cure), previsione di difficile giustificazione, e che per la genericità della formulazione avrebbe peraltro potuto condurre ad una indefinita estensione degli ambiti nei quali richiesto il procedimento legislativo paritario.

7. Lo statuto delle opposizioni - Art. 64 Cost.

A controbilanciare ulteriormente l'irrobustimento della posizione del Governo nell'ambito del procedimento legislativo (v. *infra*), opportunamente nell'art. 64 la Camera ha aggiunto alla previsione che vuole garantiti i diritti delle minoranze, la previsione che attribuisce al regolamento della Camera la disciplina dello "statuto delle opposizioni", come ormai quasi unanimemente auspicato dalla dottrina.

8. Il potere del Senato di formulare osservazioni sugli atti all'esame della Camera - Art. 70, comma 6

“Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati”.

Ho già avuto modo di constatare come la norma riconosca al Senato un potere enorme, e forse ingiustificato. Ci si riferisce alla facoltà di fornire pareri - anche non richiesti stando al tenore della disposizione - rispetto a qualsiasi atto “all’esame” della Camera, e dunque di sovrapporre la propria voce rispetto ad attività legislativa in corso. Occorre a mio avviso fare attenzione nell’inserire nel tessuto costituzionale simili punti di contatto, che possono costituire determinare frizioni anche notevoli tra le due Camere.

9. La richiesta di esame di un disegno di legge - Art. 71

“Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica”.

È stato già osservato da diversi commentatori come la norma si presti ad una duplice interpretazione. 1. Essa consente al Senato di sollecitare l’esame dei soli progetti di legge *già incardinati* presso l’altro ramo del Parlamento; 2. Essa conferisce al Senato il potere di esercitare, a carico della Camera, l’iniziativa legislativa. Si tratta evidentemente di cose ben diverse. Accedere alla seconda interpretazione significherebbe infatti riconoscere al Senato una prerogativa di impatto notevolissimo, tanto più rilevante se si considera che l’iniziativa legislativa può concernere qualsiasi materia, dunque anche ambiti estranei all’interesse regionale, e che la delibera richiede una maggioranza ampia. Circostanza, quest’ultima, di non scarso significato “politico”.

Osservo, oltretutto, che la riforma lascia invariato il comma 1 dell’art. 71 Cost., e dunque la disposizione che attribuisce a *“ciascun membro delle Camere”* il potere di presentare progetti di legge. Anche il singolo senatore, allora, potrà dare impulso al procedimento legislativo in seno alla Camera. La previsione rischia di risultare poco spiegabile sia alla luce di quanto disposto proprio dal comma successivo con riferimento all’Assemblea, sia, in assoluto, per il fatto di attribuire una così pregnante facoltà al singolo componente della stessa.

10. Relativamente a uno dei procedimenti legislativi previsti - Art. 70, comma quarto, Cost.

Altra apprezzabile modifica riguarda l'art. 70, comma quarto, Cost., che individua alcune materie rispetto alle quali è previsto un procedimento peculiare, differente sia da quello richiesto dal comma primo (bicamerale), sia rispetto al meccanismo del richiamo (del Senato) di cui al comma 3.

Si tratta di casi nei quali la Camera può superare le modificazioni del testo proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale “*a maggioranza assoluta dei propri componenti*”.

Ebbene, la Camera ha previsto che il Senato possa a sua volta solo a maggioranza assoluta proporre delle modifiche al testo del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento nelle materie indicate. Si è in questo modo recuperata una perfetta simmetria tra le maggioranze richieste.

11. Il procedimento legislativo “motorizzato” - Art. 72, comma settimo, Cost.

“Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge”.

È questo uno dei profili della riforma sui quali ho già avuto modo di esprimere parere positivo. E ciò per diverse ragioni.

Anzitutto, per una questione di metodo, avendo il Parlamento dimostrato di saper mettere a frutto l'apporto positivo che può provenire dalla dottrina. Da diversi anni una sempre più consistente parte degli studiosi ha infatti iniziato a mettere in luce il problema della scarsa presenza di strumenti normativi a disposizione dell'Esecutivo per incidere sul procedimento di approvazione delle leggi, e, soprattutto, a porre questo problema in relazione ad un altro assai preoccupante fenomeno, quello dell'abuso della decretazione d'urgenza, sovente usato in

combinazione con altri istituti concepiti come eccezionali nel nostro ordinamento: il maxi-emendamento e la questione di fiducia.

Si è cioè constatato come, nella difficoltà di poter fare affidamento sull'approvazione da parte del Parlamento in tempi congrui, ma soprattutto prevedibili, dei disegni di legge che fanno da perno all'indirizzo politico, il Governo abbia finito per "scaricare" questa esigenza proprio sull'art. 77 Cost., approvando con una certa disinvoltura atti d'urgenza anche quando assai labile, se non palesemente contestabile, la presenza dei presupposti costituzionalmente imposti. È una prassi del tutto deprecabile e rispetto alla quale non è ammessa giustificazione; ma è al contempo corretto che gli studiosi si siano voluti interrogare a fondo sulle ragioni che hanno portato a questa situazione, arrivando alla conclusione che l'uso abnorme del decreto-legge, invece di dover essere necessariamente visto come manifestazione di "forza" del Governo nei confronti del Parlamento (che peraltro ha a sua volta approfittato della sveltezza del procedimento di conversione dei decreti-legge per inserirvi norme nuove, talvolta anche del tutto eterogenee rispetto ai contenuti originari, almeno sino all'argine posto a questa prassi dalla Corte costituzionale con la sent. n. 22 del 2012), ne attesta la "debolezza" istituzionale, perché appunto assenti strumenti alternativi per riuscire a veder approvati in tempi concentrati i provvedimenti legislativi più importanti.

Il progetto di riforma costituzionale, facendosi carico del problema, ha previsto proprio l'introduzione della possibilità, per il Governo, di richiedere alla Camera dei Deputati che un disegno di legge indicato come "essenziale per l'attuazione del programma di governo" sia iscritto con priorità all'odg e che si giunga ad una pronuncia in via definitiva entro settanta giorni. Inoltre, a dimostrazione della consapevolezza della relazione esistente tra questo tema e quello del ricorso "sfrenato" alla decretazione d'urgenza, si è opportunamente deciso di mettere mano anche all'art. 77 Cost., prevedendo un irrigidimento della disciplina ed elevando a rango costituzionale i limiti già oggi previsti nella legge n. 400 del 1988. I nuovi artt. 77 e 72 Cost., in altre parole, finirebbero per bilanciarsi vicendevolmente.

Tornando alla revisione dell'art. 72 Cost., va però sottolineato che rispetto alla versione originaria approvata al Senato della Repubblica, quella successivamente licenziata dalla Camera, e da ultimo confermata ancora a Palazzo Madama,

presenta degli elementi di novità importanti, che mi pare siano il frutto di una buona riflessione, svolta anche alla luce di alcuni rilievi che erano stati avanzati dagli studiosi.

Infatti, rispetto a quella originaria versione, il termine per l'approvazione da parte della Camera dei disegni di legge prioritari è stato elevato da sessanta a settanta giorni. Inoltre, si è introdotta la possibilità di un differimento di questo termine per un massimo di quindici giorni, in considerazione dei tempi di esame della commissione nonché della complessità del disegno di legge.

Il Parlamento ha insomma mostrato maggior cautela, introducendo elementi che attenuano l'iniziale portata della disposizione, in vista dell'obiettivo di garantire, ad un tempo, velocità e qualità della decisione; aspetto, quest'ultimo, che richiede una compressione non eccessiva dei tempi, da valutarsi anche in considerazione alla specifica materia sulla quale verte il disegno di legge.

Una ulteriore relevantissima novità consiste nella eliminazione del c.d. voto bloccato, istituito mutuato dall'esperienza francese. Nella originaria versione del testo, infatti, si stabiliva che decorso il termine di sessanta giorni, il testo del disegno di legge prioritario, così come proposto o accolto dal Governo, fosse, a richiesta di quest'ultimo, posto in votazione senza modifiche (un effetto simile alla questione di fiducia, che blocca il testo del progetto, ma senza gli effetti della questione di fiducia, perché la mancata approvazione da parte della Camera del progetto non produce l'obbligo di dimissioni del Governo).

Questa previsione, come si diceva, è stata eliminata, col ripristino dunque del potere della Camera di approvare il testo anche con modifiche.

Qui le valutazioni da farsi sono più complesse. Da una parte, infatti, il voto bloccato avrebbe avuto i suoi pregi, consentendo ancora più margine di incidenza al Governo sul procedimento legislativo, dall'altra parte è anche vero che nel proporlo, la Commissione per le riforme costituzionali istituita durante il Governo Letta aveva altresì proposto dei limiti per evitare abusi da parte del Governo, il più importante dei quali consisteva nella necessaria previsione di un numero massimo di disegni di legge, che avrebbe dovuto stabilire il regolamento della Camera, per i quali poter richiedere questa procedura. Ebbene, è vero che l'ultima versione del testo di riforma costituzionale ora all'esame del Parlamento rinvia al regolamento della Camera per stabilire "modalità" e "limiti del procedimento", ma non si fa esplicito riferimento nell'art. 72 Cost. come

risulterebbe novellato ad una limitazione di carattere numerico, che quindi potrebbe anche mancare. La scelta è stata invece più radicale. Si è rinunciato al voto bloccato, probabilmente anche sulla scorta della convinzione che sia sufficiente ad imprimere un'accelerazione al procedimento legislativo il voto a data certa, senza la necessità di “bloccare” il voto sul testo richiesto dal Governo.

12. Il controllo preventivo sulle leggi elettorali - Artt. 73 e 134 Cost.:

“Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata”.

La disposizione prevede un controllo di legittimità costituzionale in via preventivo. Si tratta di una nuova attribuzione di competenza alla Corte costituzionale che, però, non ha una portata generale, ma si rivolge solo alle leggi elettorali. Più precisamente alle leggi di elezione delle Camere.

Un primo quesito posto dalla formulazione della disposizione è il seguente: una volta esercitato il controllo in via preventiva può svolgersi, in un momento cronologicamente successivo, un sindacato in via incidentale sulla medesima legge? Se la risposta è positiva, come sembra, stante la lettera della proposta di modifica dell'art. 73 Cost., si pone un problema di raccordo fra i due tipi di controlli. La mancanza di una presa di posizione sul punto da parte del legislatore costituzionale rende possibile la perdita del vantaggio che il controllo preventivo reca in sé: la certezza che la legge elettorale non ritenuta illegittima resti a quel punto esente dal rischio di essere messa nuovamente in discussione.

Nell'ordinamento francese il problema è stato risolto attraverso una regola che impedisce, salvo rilevanti cambiamenti di circostanze, la posizione di una questione di costituzionalità su una norma già esaminata dal Giudice costituzionale.

C'è da dire che nella versione approvata dalla Camera dei Deputati, e confermata da ultimo dal Senato, è stato eliminato il riferimento alla necessaria indicazione

da parte dei parlamentari ricorrenti degli specifici profili di incostituzionalità della legge. Sembra allora che la Corte costituzionale potrà svolgere un controllo ad ampio raggio sulla disciplina elettorale, vagliandone la conformità rispetto a tutti i parametri costituzionali. Questo dovrebbe ridurre il rischio di dichiarazioni di illegittimità successive all'entrata in vigore della legge.

Altro profilo da segnalare è il fatto che la nuova disciplina nulla dice sull'ipotesi di una dichiarazione di incostituzionalità parziale. La legge elettorale rimasta mutilata potrà entrare in vigore? Si deve tenere conto del fatto che, anche laddove la normativa di risulta sia suscettibile di applicazione, le sue previsioni potrebbero non corrispondere più alla volontà politica della maggioranza che l'ha approvata.

13. Il rinvio presidenziale delle leggi – Art. 74 Cost.

Secondo la formulazione originaria del testo della riforma, il Presidente della Repubblica avrebbe potuto operare anche un rinvio parziale delle leggi. Su quella disposizione avevo però avuto modo di esprimere diverse perplessità. Mi pare quindi del tutto positivo che nelle successive letture parlamentari tale potere sia stato eliminato.

Rimane invece intoccata la previsione per cui il rinvio del disegno di legge di conversione di un decreto legge da parte del Capo dello Stato comporta una proroga di 30 giorni del termine per la conversione del d.l., previsione che risponde a un problema concreto: il rischio cioè che un rinvio possa determinare la decadenza del d.l. per lo spirare del termine di conversione. Ragione per la quale i Presidenti della Repubblica si sono di fatto astenuti fino a questo momento dall'esercitare a pieno la prerogativa ex art. 74 Cost., quando oggetto dei propri rilievi critici era per l'appunto una legge di conversione.

14. Il referendum abrogativo - Art. 75, comma 3:

“La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.

Il legislatore costituzionale si è preoccupato di far fronte al problema dell'uso distorto dell'astensionismo, surrettiziamente usato dalle forze politiche contrarie

all'accoglimento del quesito referendario al fine di ostacolare il raggiungimento del quorum.

Quest'ultimo consiste infatti, nel caso in cui il quesito sia stato richiesto da un numero di elettori superiore a 800.000, nella maggioranza dei voti validi alle ultime elezioni alla Camera dei Deputati. Diversamente, il *quorum* rimane quello vigente, della maggioranza degli aventi diritto di voto.

La presenza di due diversi *quorum* di per sé suscita perplessità, in quanto gli effetti del *referendum* sono sempre i medesimi e, se accolto, portano all'abrogazione della legge approvata dai rappresentanti del corpo elettorale.

Non è una scelta del tutto convincente, inoltre, quella di ancorare il *quorum* alle precedenti elezioni dell'Assemblea legislativa statale, posto che, nel caso di bassissima affluenza alle urne nelle consultazioni precedenti il *referendum*, una minima frazione di elettori potrebbe determinare l'abrogazione di una legge statale.

15. I nuovi limiti alla decretazione d'urgenza - Art. 77 Cost.

La nuova formulazione dell'art. 77 Cost., che recepisce ed eleva a rango costituzionale i limiti contenuti nell'art. 15 della l. n. 400 del 1988, pare particolarmente apprezzabile³.

Si tenga conto che sia la Corte costituzionale sia il Presidente della Repubblica (si vedano, in particolare, il messaggio di rinvio del Capo dello Stato avente ad oggetto una delibera legislativa di conversione di un decreto legge recante “*disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura*”, e la lettera inviata dal Capo dello Stato il 23 febbraio 2011 ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio a proposito della legge di conversione del d.l. 225/2010, c.d. “milleproroghe”), avevano già considerato e trattato l'art. 15 della l. n. 400 del 1988 come una legge di natura “ordinamentale”, o, detto altrimenti, “esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost.” (cfr. la sent. n. 22 del 2012).

³ Inoltre, la norma stabilisce che il Governo non può disciplinare con d.l. le materie indicate nell'art. 72, comma quinto, Cost., e nella versione approvata dalla Camera si è precisato che tale limite non vale per la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni. Specificazione che recepisce una interpretazione invalsa nella prassi.

L'inserimento dei limiti alla decretazione d'urgenza nel testo costituzionale ha tuttavia un valore importante, perché concorre a rafforzarne l'efficacia e consentirà alla Corte costituzionale di utilizzarli direttamente come parametri costituzionali.

Infine, si ricordi che questa previsione non può essere letta disgiuntamente dalla norma che attribuisce al Governo il potere di indicare i disegni di legge essenziali alla realizzazione del suo programma, e per i quali è prevista una restrizione dei tempi di esame da parte della Camera dei Deputati.

16. Le maggioranze richieste per l'elezione del Presidente della Repubblica - Art. 83 Cost.:

“Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti”.

Il Capo dello Stato continua ad essere eletto dal Parlamento in seduta comune. Poiché il Senato rappresenta le istituzioni territoriali ed è composto da consiglieri regionali, coerentemente si è ritenuto di abrogare la norma che inseriva nel collegio dotato del potere di eleggere il Presidente della Repubblica i delegati regionali.

Si è ritenuto poi di elevare i *quorum* previsti per l'elezione del Capo dello Stato, perché solo dal quarto scrutinio è previsto un abbassamento dai due terzi ai tre quinti dell'assemblea. La modifica dovrebbe incarnare una ulteriore cautela e consentire di porre al riparo la carica del Capo dello Stato da accordi in seno alla sola maggioranza. E la previsione in forza della quale dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti dovrebbe servire a evitare problematici stalli nella elezione del PdR.

17. Il nuovo riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni - Art. 117 Cost.

Il testo della riforma incide profondamente sul vigente assetto della distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, ridefinendo il Titolo V nel senso di un (apprezzabile) recupero al primo di materie di cruciale interesse nazionale.

In questo senso, è coerente e del tutto condivisibile l'aver previsto al comma quarto dell'art. 117 che quando lo richieda *“la tutela dell'unità giuridica o*

economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale”, la legge dello Stato, su proposta del Governo, possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale.

Soprattutto, però, la riconfigurazione del riparto di competenze ha di mira una semplificazione del quadro e la riduzione del contenzioso che, a partire dal 2001, si è andato accumulando alla Corte costituzionale proprio in ragione delle difficoltà di tracciare linee nette tra i differenti ambiti previsti dall'attuale art. 117 Cost.

In quest'ottica, è certamente condivisibile la volontà di eliminare la categoria delle materie di competenza concorrente, che ha causato non di rado “sovrapposizioni” tra legislazione statale e legislazione regionale. Ne consegue che, nella sua nuova versione, l'art. 117 Cost. contemplerà solo un elenco di materie di competenza esclusiva statale, un elenco di materie di competenza esclusiva regionale, una clausola residuale che attribuisce ancora una volta alle Regioni “*ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato*”. In ogni caso, non posso esimermi dal rilevare come vi sia il rischio che gli elementi di incertezza che si intendono ridurre finiscano per essere soppiantati da ulteriori elementi di potenziale confusione sul piano interpretativo. In diversi casi, infatti, nell'ambito del primo degli elenchi di materie previsti dal nuovo art. 117, si fa riferimento alla nozione di “*disposizioni generali e comuni*”. Allo Stato, in particolare, sono affidate in via esclusiva “*disposizioni generali e comuni per la tutela della salute*”, “*per la sicurezza alimentare*”, “*per la tutela e la sicurezza del lavoro*”, nonché “*sull'istruzione*”.

Vero è che sul piano teorico è possibile, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, operare una distinzione tra “*disposizioni generali*” e la categoria dei “*principi fondamentali*” spettanti allo Stato nelle materie di competenza concorrente. In particolare, stando appunto alla ricostruzione del Giudice costituzionale (si vedano in particolare le decisioni concernenti la materia dell'istruzione), i principi fondamentali, a differenza delle norme generali, necessitano di attuazione da parte del Legislatore regionale.

Ad ogni modo, non si può non segnalare il rischio che la distinzione sul piano teorico non sempre riuscirà a trovare lineare sviluppo nella legislazione statale, e che, dunque, la potenziale riduzione del contenzioso costituzionale che certamente conseguirà alla eliminazione della categoria delle materie a

competenza concorrente non sia almeno in parte compromessa dalla diffusione, quantitativamente e qualitativamente non irrilevante, nel nuovo testo di clausole siffatte. Si consideri, peraltro, che oltre alla nozione di “disposizioni generali e comuni”, nell’art. 117 compaiono altre formule “problematiche”: ad esempio, in materia di procedimento amministrativo, si parla di “*norme ... tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale*”; oppure, di “*disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni*”.

Un’ultima notazione che si collega anche a quanto appena detto. L’esperienza prodottasi a partire dal 2001 ha evidenziato non poche criticità derivanti dalla disomogeneità con la quale, sul piano territoriale, viene trattata la materia della salute, che nell’attuale assetto costituzionale rientra tra le materie di competenza concorrente (salva l’attribuzione allo Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni). Se, dunque, è vero che l’attrazione della materia salute nelle competenze esclusive statali dovrebbe risolvere tali criticità, è altresì necessario sottolineare che avendo in realtà lo Stato il compito di occuparsi delle “*disposizioni generali e comuni per la tutela della salute*”, ed essendo affidata in via esclusiva alle Regioni la materia relativa alla “*programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali*”, non si può escludere che ne sorgano altre.

18. La materia “rappresentanza delle minoranze linguistiche” - Art. 117, comma 3, Cost.

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche”.

L’originaria versione della disposizione – che faceva riferimento alla rappresentanza “*in Parlamento*” delle minoranze linguistiche - destava qualche perplessità, perché si finiva per attribuire, scelta eccentrica, alle Regioni un pezzo della legge elettorale concernente le Assemblee nazionali. Del tutto positiva, allora la soppressione da parte della Camera dei Deputati del frammento “*in Parlamento*”.